

Articolo 1, comma 969
(Fondo aree di confine)

Il **comma 969** aumenta lo stanziamento del **Fondo** per la valorizzazione e la promozione delle **aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale** e le province autonome di Trento e di Bolzano per il triennio 2019-2021, ridefinendo i **destinatari** delle risorse.

In particolare, il comma in esame, come **modificato** nel corso dell'esame al **Senato**, interviene sulla disciplina del **Fondo** per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate **confinanti** con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal D.L. n. 81/2007, articolo 6, comma 7 (cd. "Fondo Letta").

A tal fine viene modificato l'articolo 1, comma 1159, della legge di bilancio per il 2018, il quale, nel rifinanziare il Fondo per il triennio 2018-2020, ne aveva ridefinito la disciplina individuandone i beneficiari nei soli comuni della Regione Veneto appartenenti alle province di Belluno, Treviso e Venezia confinanti con la Regione Friuli Venezia-Giulia.

Le modifiche sono volte a:

- a) **incrementare** la dotazione del **Fondo per le aree confinanti** di **10 milioni** di euro per l'anno **2019** e di **6 milioni** di euro per l'anno **2020**, ed assegnando **20 milioni** di euro per l'anno **2021**.

Si ricorda che nel testo iniziale il rifinanziamento era di 5 milioni per il 2019 e per il 2020 e di 10 milioni per il 2021.

A seguito di tale rifinanziamento, il Fondo - gestito dal Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed iscritto presso il bilancio della Presidenza stessa (cap. 446) con una dotazione pari a 5 milioni per il 2019 e a 10 milioni per il 2020 - risulta ora dotato di 15 milioni di euro per il 2019, di 16 milioni per il 2020 e di 20 milioni per il 2021.

- b) ridefinire i **destinatari** delle risorse del Fondo, che vengono ora a ricomprendere **tutte le aree "confinanti" con le regioni a statuto speciale e le province autonome**.

Rispetto alla formulazione dell'articolo 1, comma 1159, della legge n. 205/2017 che viene qui novellato - che individua quali destinatari del Fondo Letta i comuni **appartenenti** alle **province confinanti con due regioni a statuto speciale** che **non** possono **accedere** alle misure del c.d. "**Fondo Brancher**" (Fondo per lo sviluppo dei comuni confinanti con le

province autonome di Trento e Bolzano, istituito dalla L. 191/2009, art. 2, commi 117 e 117-*bis*), nonché i comuni **confinanti** appartenenti alle **regioni** a statuto ordinario **che confinano con due regioni** a statuto **speciale** che **non** possono **accedere** alle misure del predetto Fondo Brancher - il comma in esame, come riformulato dal Senato, opera una estensione dell'ambito territoriale di riferimento del Fondo medesimo, che verrebbe ora a riguardare tutti i comuni confinanti con le autonomie speciali.

Andrebbe peraltro chiarito se, a seguito della riformulazione disposta dal comma in esame, i comuni beneficiari del c.d. Fondo Brancher possano ora beneficiare anche delle risorse di cui al presente comma, attribuite al Fondo Letta.

• **Il Fondo per le aree confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome**

Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano è stato istituito dall'articolo 6, comma 7, del D.L. 81/2007 (cd. "Fondo Letta"), e poi successivamente modificato dall'articolo 35 del D.L. n. 159/2007 e dall'articolo 2, comma 45, della legge n. 203/2008 (finanziaria 2009).

I destinatari del fondo erano individuati nelle **tre macroaree** costituite dai territori **confinanti** con le **tre Regioni a Statuto speciale**: Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo tra le tre macroaree sono stati definiti con il D.P.C.M. 13 ottobre 2011, che ne ha altresì individuato i singoli comuni beneficiari. Per la ripartizione delle risorse degli anni 2007-2011³⁰, *cfr.* [Decreto del 14 settembre 2012](#).

Il Fondo, che dal 2011 non presentava più alcuna dotazione in bilancio, è stato poi rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 1159) nell'importo di 1 milione di euro per l'anno 2018, 5 milioni per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020.

La legge di bilancio per il 2018 ha introdotto una nuova disciplina del Fondo, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e di integrazione, individuandone come **beneficiari** i **solli comuni** della Regione **Veneto** appartenenti alle province di Belluno, Treviso e Venezia **confinanti** con la Regione **Friuli Venezia-Giulia**. Si tratta, nello specifico, di **66 comuni** della regione Veneto confinanti con la regione Friuli Venezia Giulia, di cui 51 comuni appartenenti alla provincia di Belluno, 7 comuni della provincia di Venezia e 8 Comuni della provincia di Treviso (comma 1159, art. 1, L. n. 205/2017).

³⁰ Per quel che concerne le risorse, il Fondo, inizialmente dotato di 25 milioni per il 2007, è poi stato rifinanziato per 10 milioni per il 2008 e 5 milioni per il 2009 e per il 2010 (art. 2, comma 44, legge n. 244/2007) e per 22 milioni per il 2009 e per il 2010 e di 27 milioni per il 2011 (art. 2, co. 46, legge 203/2008).

Il Fondo, gestito dal Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, viene erogato sulla base di criteri e modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto della effettiva condizione di svantaggio del comune in termini sociali, economici e morfologici. Il D.P.C.M. è emanato sentite la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari competenti.

In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo, si dispone che le corrispondenti risorse già assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo (commi 1160-1161, L. n. 205/2017).

• **Il Fondo per lo sviluppo dei comuni confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano (Fondo Brancher)**

Relativamente al **Fondo per lo sviluppo dei comuni confinanti** con le province autonome di **Trento e Bolzano**, i cui beneficiari risultano esclusi dalla misura in esame, si rammenta che esso è stato istituito ai sensi dell'articolo 2, commi 117-117-*bis* della legge n. 191/2009 (legge di stabilità per il 2010)³¹, il quale dispone che le **province autonome di Trento e di Bolzano concorrano**, nel rispetto del principio di leale collaborazione, al conseguimento di **obiettivi di perequazione e di solidarietà** attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei **comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti con le due province**. A tal fine, **ciascuna** delle due province autonome di Trento e di Bolzano assicura annualmente un **intervento finanziario** pari a **40 milioni** di euro. Le risorse stanziare annualmente dalle Province autonome non transitano nel bilancio di previsione o nel conto finanziario della Presidenza del Consiglio, ma **affluiscono in un apposito conto speciale di Tesoreria** intestato all'Organismo di indirizzo (ODI), previsto dal comma 117-*bis* dell'art. 2 della legge n. 191/2009.

Il territorio di riferimento è composto da **48 comuni confinanti**, di cui 42 confinanti con la Provincia autonoma di Trento e 6 con la Provincia autonoma di Bolzano, appartenenti alla Regione **Lombardia** e alla Regione **Veneto**.

³¹ Come successivamente modificato dall'art. 1, comma 519, della legge n. 147/2013.